

Spettabile
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale
Divisione Contribuenti – Settore Internazionale
div.contr.internazionale@agenziaentrate.it

Milano, 31 dicembre 2020

Oggetto: Contributo alla consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo all'Imposta sui Servizi Digitali

1. Premessa

L'articolo 1, comma 678, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha attuato con talune modifiche, la disciplina dell'imposta sui servizi digitali (di seguito "normativa ISD"), già prevista dall'art. 1, commi 35-50, della Legge n. 145 del 2018, mai entrata in vigore in assenza del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La normativa ISD introdotta in Italia, in linea con la proposta di Direttiva COM (2018) 148 final, presentata il 21 marzo 2018 nell'ambito del pacchetto di misure per la tassazione equa dell'economia digitale predisposto dalla Commissione UE che è peraltro, attualmente in attesa di soluzioni definitive in ambito internazionale (OCSE), ha previsto la tassazione dei ricavi derivanti dai servizi digitali ivi identificati, in capo ai soggetti esercenti attività d'impresa, sia residenti che non residenti. L'imposta si applica in misura pari al tre per cento dei ricavi imponibili.

L'imposta sui servizi digitali è entrata in vigore il primo gennaio 2020.

La normativa ISD ha previsto la pubblicazione di uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate finalizzati alla definizione delle modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. Per tale ragione, lo scorso 16 dicembre, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una bozza del Provvedimento (di seguito, il "Provvedimento"), contenente le modalità applicative per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla norma ISD, disponibile per la consultazione pubblica fino alla data del 31 dicembre 2020.

Ringraziando codesto spettabile Ufficio per l'opportunità offerta, con il presente documento, lo Studio Legale Bird & Bird fornirà il proprio contributo,

congiuntamente a proposte di modifica o di integrazione, su alcuni aspetti del Provvedimento sull'imposta sui servizi digitali.

2. Lo Studio Bird & Bird

La tecnologia ha rivoluzionato il modo di comunicare del mondo moderno. Le implicazioni legali e commerciali sono complesse, in rapida evoluzione e hanno un impatto su ogni organizzazione. Bird & Bird vanta una reputazione pluriennale nella consulenza ai principali operatori del mondo delle telecomunicazioni, nonché ad aziende del mondo del digitale.

Lo Studio, anche a livello internazionale, assiste aziende leader del mercato, i cui prodotti vantano tecnologia all'avanguardia a livello mondiale. La clientela spazia dalle multinazionali del tech, ad aziende internazionali in rapida espansione, start-up/SMES fino agli utenti dei servizi tecnologici sia nel settore privato che in quello pubblico.

Inoltre, tra i clienti vi sono alcune delle principali realtà multinazionali dell'Information Technology, che si occupano della realizzazione di sistemi e soluzioni informatiche e gestionali. Molti di essi sono anche gli acquirenti di prodotti e servizi tecnologici che si avvalgono dell'esperienza dello Studio nel settore, per ottenere assistenza al fine del lancio di nuovi e innovativi progetti informatici nell'ambito dei più diversi ambiti industriali. Lo Studio opera con enti ed istituzioni comunitarie nella predisposizione di standard normativi e best practices contrattuali.

A livello internazionale, lo Studio conta oltre 450 avvocati specializzati in Communications, Devices & Components, Online Technology Solutions e Cloud, Software & Services, nonché in altri settori tra cui Data Centres, EdTech, FinTech, Postal, Satelliti, Social Media e provider di contenuti digitali.

Le aree di specializzazione non sono solo quella del diritto tributario, ma lo Studio vanta esperienza in materia di competition & EU law, contenzioso e ADR, diritto societario e commerciale, bancario, finanziario e assicurativo, amministrativo, diritto del lavoro, tutela della proprietà intellettuale, privacy & data protection, grazie ad un team di avvocati, dottori commercialisti, ingegneri e chimici, ciascuno dei quali altamente qualificato nelle rispettive aree di specializzazione.

Alla luce dell'ampia esperienza, tenuto conto delle esigenze pratico operative condivise con i clienti dello Studio, ci è gradita l'occasione per condividere osservazioni e contributi su alcuni aspetti del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in consultazione pubblica.

3. Commenti

3.1 Tematica: La Base Imponibile e la determinazione dell'imposta sui servizi digitali

Paragrafi del provvedimento interessati: Paragrafo 3 in lettura congiunta con il Paragrafo 10 del Provvedimento

Osservazioni/Contributi

Il Provvedimento, al punto 3.1, prevede che l'imposta sui servizi digitali si applichi ai ricavi imponibili realizzati nel corso dell'anno solare, riscossi da ciascun soggetto passivo. Inoltre, il Provvedimento fornisce indicazioni sulla procedura dei rimborsi delle eccedenze di versamento dell'imposta medesima.

Dalla lettura del Provvedimento, sembra ricavarsi, quindi, che il principio da adottare al fine di identificare i ricavi assoggettati all'imposta sui servizi digitali sia quello di cassa, ossia che il computo debba avvenire sulla base della riscossione del corrispettivo facendo riferimento all'anno solare.

Nella formulazione attuale della normativa ISD, nonché nelle modalità applicative esplicitate nel Provvedimento non risultano, tuttavia, indicazioni sui criteri di determinazione dell'imposta nel caso in cui i ricavi imponibili riscossi in un determinato periodo d'imposta siano oggetto di rettifica o di storno, a fronte della cancellazione dell'operazione.

Nella prassi commerciale, operazioni di cancellazione e reso, con relativo rimborso o altri strumenti per ristorare il cliente (quali l'assegnazione di voucher) costituiscono una pratica assai comune e frequente.

Pertanto, con riferimento ai servizi digitali oggetto della normativa ISD e in modo particolare con riferimento ai servizi di cui al punto 1, lettera h) ii), i.e. *messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi*, può accadere che il soggetto passivo riceva la richiesta della cancellazione della transazione inizialmente conclusa e sia tenuto a rimborsare all'Utente il corrispettivo inizialmente incassato ovvero a convertire lo stesso in un "voucher" utilizzabile nel medesimo anno o in un anno successivo.

Riteniamo che il Provvedimento non prenda in considerazione la summenzionata ipotesi e non chiarisca le modalità applicative al fine del corretto computo dell'imposta sui servizi digitali sia in caso di cancellazione della transazione, sia in

caso di conversione in un voucher, al fine di ottenere il rimborso o lo scomputo dell'imposta sui servizi digitali già versata.

In particolare:

- (i) Il Provvedimento non include specificatamente le transazioni oggetto di cancellazione e le modalità del relativo rimborso nella previsione di computo del rapporto delle transazioni realizzate in un determinato anno solare (vedi paragrafo 3.8 e ss). Di conseguenza, detto rapporto terrebbe conto solo ed unicamente delle transazioni realizzate e non di quelle oggetto di cancellazione (con relativo rimborso o assegnazione di voucher);
- (ii) Con riferimento alla conversione del corrispettivo del servizio digitale inizialmente fruito in un voucher, il computo della base imponibile non sarà oggetto di variazione qualora la conversione avvenga nell'ambito di un medesimo periodo d'imposta (anno solare). Tuttavia, stante l'incertezza della fruizione del voucher da parte dell'Utente, il Provvedimento non dà indicazioni in proposito. Di conseguenza, si suggerisce che:
 - tale corrispettivo debba essere escluso dal computo della base imponibile nell'anno solare in cui avviene la conversione. Quanto precede, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti di pagamento, dichiarativi e al fine di prevenire la necessità di attuare la procedura per l'eventuale successivo rimborso di un'eccedenza di imposta che ne deriverebbe in caso di mancata fruizione del voucher;
 - in via alternativa, sempre per ragioni di semplificazione amministrativa, venga previsto che la cancellazione del servizio e il rimborso del relativo corrispettivo vada a rettificare la base imponibile determinata nell'anno in cui l'evento sia realizzato (i.e. restituzione del corrispettivo). Quest'ultima procedura potrebbe evitare di appesantire i soggetti passivi di oneri amministrativi ulteriori connessi alla necessità di procedere necessariamente alla predisposizione e alla presentazione di apposita istanza di rimborso dell'eccedenza di imposta versata nell'anno precedente. Tale transazione di rettifica/rimborso dovrà inoltre essere rilevante ai fini della determinazione della percentuale rappresentativa della parte di servizi collegata al territorio dello Stato, per ragioni di coerenza.

Come detto, gli aspetti commentati nel presente paragrafo rilevano in modo particolare con riferimento ai servizi digitali di cui al punto 1, lettera h) ii), i.e. messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi.

3.2. Tematica: Base Imponibile e determinazione dell'imposta

Paragrafo del Provvedimento interessato: Paragrafo 3

Osservazioni/Contributi

Il punto 3.1 della Bozza del Provvedimento prevede che l'imposta sui servizi digitali si applichi ai ricavi imponibili realizzati nel corso dell'anno solare, riscossi da ciascun soggetto passivo nello stesso anno.

Per ragioni di semplificazione amministrativa, si potrebbe prevedere in alternativa al criterio della **riscossione** del ricavo (criterio di cassa), il criterio della **contabilizzazione** dei ricavi (criterio di competenza) nell'anno solare come elemento rilevante ai fini del computo dell'imposta.

Tale proposta di modifica deriva dalla constatazione che il riscontro della effettiva riscossione dei corrispettivi potrebbe risultare operazione onerosa da un punto di vista amministrativo, specie per i gruppi multinazionali caratterizzati da un numero significativo di soggetti passivi dell'imposta. Tale riscontro richiederebbe peraltro il coinvolgimento di due o più funzioni all'interno dell'organizzazione aziendale (i.e. Accounting e Finance/Treasury), mediante previsione di apposite e nuove procedure interne al fine della corretta gestione del rischio fiscale connesso. Si ritiene, inoltre, che tale procedura sia oggettivamente complessa da instaurare all'interno dell'organizzazione aziendale con riferimento al primo anno di applicazione dell'imposta, data la tempistica a disposizione.

Pertanto, in un'ottica di semplificazione delle procedure di identificazione e controllo dei ricavi imponibili, il criterio basato sulla contabilizzazione dei ricavi potrebbe essere una possibile alternativa, in quanto in taluni casi potrebbe essere più agevole da un punto di vista pratico ed operativo. Peraltro, tale modalità non sarebbe in alcun modo lesiva dei diritti di credito dell'Amministrazione Finanziaria Italiana, posto che potrebbe solo eventualmente tradursi in differenze temporali, con probabile anticipazione del prelievo in caso di transazioni a cavallo d'anno per le quali la contabilizzazione del ricavo imponibile sarebbe chiaramente anteriore alla riscossione.

A questo fine, si suggerisce anche di prevedere l'inapplicabilità di sanzioni nel caso di meri scostamenti di carattere temporale (criterio di cassa o competenza).

3.3. **Tematica: La Base Imponibile in lettura congiunta con i criteri di collegamento con il territorio dello Stato**

Paragrafi del provvedimento interessati: Paragrafi 3 e 4

Osservazioni/Contributi

Il punto 3.10 della Bozza del Provvedimento prevede che *“La percentuale collegata al territorio italiano rappresentativa dei servizi di cui al punto 1, lettera h) ii), riguardanti un’interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, è pari al rapporto tra le operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi, realizzate nell’anno solare, per le quali uno degli utenti dell’interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato ed il totale delle operazioni di consegna beni o prestazioni di servizi realizzati nel medesimo periodo.”*

Con specifico riferimento ai servizi digitali di cui al punto 1, lettera h) ii) (i.e. messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi) la modalità di identificazione della percentuale di ricavi collegata al territorio italiano può determinare un **rischio di doppia tassazione**. Più precisamente, la circostanza che la percentuale collegata al territorio italiano sia determinata in funzione della presenza anche di uno solo degli utenti potrebbe attrarre a tassazione in Italia i ricavi derivanti da transazioni concluse nel territorio italiano in virtù della presenza nello stesso del solo fornitore del bene/prestatore del servizio, laddove invece l’Utente che acquista il bene o il servizio sia invece localizzato in altro Stato. Si ritiene che nel computo del rapporto individuato nel provvedimento si debbano prendere in considerazione solo le operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi, realizzate nell’anno solare, per le quali **solo uno degli utenti, ossia l’Utente finale (i.e. il consumatore finale) del servizio digitale sia localizzato nel territorio dello Stato**.

Peraltro, le modalità delineate nel punto 3.10 del Provvedimento ai fini del computo della percentuale dei servizi digitali collegata con il territorio italiano appare in contrasto con il punto 4.3 del Provvedimento stesso che, con riferimento alla medesima tipologia di servizi digitali, prevede che: *“Per i servizi digitali di cui al punto 1, lettera h) ii) resi attraverso una interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l’utente si considera localizzato nel territorio italiano quando ivi utilizza, nell’anno solare, un dispositivo per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo”*. E’ pertanto

chiaro che ai fini della localizzazione dell'Utente nel territorio italiano, il Provvedimento faccia riferimento all'utilizzo di un dispositivo per accedere all'interfaccia digitale in Italia e alla conclusione della relativa transazione di acquisto di un bene o di un servizio.

Occorrerebbe, quindi, meglio specificare al punto 3.10 del Provvedimento che la presenza sul territorio italiano del fornitore del bene/prestatore del servizio della transazione sottostante non debba essere rilevante, né ai fini del computo dell'imposta, né ai fini della percentuale di riferimento, soprattutto nel caso in cui non agisca in modo attivo nella conclusione della transazione di cessione.

3.4 Tematica: Criteri di collegamento con il territorio dello Stato

Paragrafo del Provvedimento interessato: Paragrafo 4

Osservazioni/ Contributi

Il paragrafo 4 prevede l'imponibilità dei ricavi derivanti dalle fattispecie imponibili (*rectius*, servizi digitali) laddove il servizio digitale sia usufruito da utenti che dispongano di un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione del dispositivo sarà verificata sulla base dell'indirizzo di protocollo internet ovvero altro metodo di geolocalizzazione.

Ad oggi, tuttavia non è possibile comprendere quale metodologia alternativa all'indirizzo di protocollo internet possa essere identificata. Si ritiene opportuna l'adozione di criteri coerenti con altre giurisdizioni, al fine di evitare i ben noti fenomeni di doppia tassazione e consentire ai gruppi multinazionali l'adozione di procedure a livello di gruppo consistenti con le indicazioni fornite dalle rispettive Amministrazioni Finanziarie.

3.5 Tematica: Obblighi strumentali

Paragrafo del Provvedimento interessato: Paragrafo 7

Osservazioni/Contributi

Nell'ottica di consentire l'adempimento degli obblighi di pagamento (cfr. paragrafo 5 del Provvedimento) e quelli dichiarativi (cfr. paragrafo 6), il Provvedimento prevede che i soggetti passivi debbano disporre di un codice fiscale rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria italiana.

I soggetti non residenti che non ne siano in possesso dovranno presentare apposita richiesta con le modalità descritte nel Paragrafo 7, tenuto conto della propria natura giuridica (i.e. persona fisica vs. persona giuridica) e residenza (soggetto non

residente vs. soggetto residente in uno Stato non collaborativo, privo di stabile organizzazione in Italia).

Il Provvedimento ha inoltre previsto la possibilità per i gruppi multinazionali di designare una società del Gruppo che possa assolvere agli adempimenti dichiarativi, di pagamento, nonché richiedere il rimborso dell'eccedenza di imposta. La società designata potrà richiedere anche il codice fiscale per le società del gruppo che ne siano prive.

Tuttavia, l'opzione/opportunità di designare una società del gruppo per gli adempimenti innanzi descritti risulta preclusa ai gruppi multinazionali che non dispongano di un soggetto passivo stabilito ovvero residente in Italia, in quanto in quanto il punto 7.6 del Provvedimento prevede chiaramente che la “*società designata deve essere individuata tra i soggetti passivi del gruppo residenti o stabiliti in Italia, ove esistenti*” [sottolineatura aggiunta da chi scrive].

Con riferimento a quanto precede, si ritiene che:

- (i) La necessità che ciascuno dei soggetti passivi richieda il proprio codice fiscale, seguendo la procedura prevista dal Provvedimento, sia eccessivamente onerosa e appesantisca in modo sproporzionato gli adempimenti burocratici previsti. Sarebbe auspicabile uno snellimento della procedura con possibilità di limitare il numero dei soggetti obbligati a richiedere l'attribuzione del codice fiscale, in caso di società appartenenti al medesimo gruppo. Peraltro, non è chiaro ad oggi se il soggetto non residente privo di codice fiscale, dovrà presentare la richiesta per l'attribuzione di un codice fiscale anche per il rappresentante legale, qualora quest'ultimo ne sia privo; ciò comporterebbe un ulteriore aggravio amministrativo;
- (ii) in alternativa a quanto precede, si potrebbe prevedere una procedura più snella (anche da porre in essere *on-line*) per l'attribuzione del codice fiscale ai fini della imposta sui servizi digitali;
- (iii) per quanto riguarda la limitazione di cui al punto 7.6 (ossia che la “*società designata deve essere individuata tra i soggetti passivi del gruppo residenti o stabiliti in Italia, ove esistenti*”), si ritiene che la previsione operi una differenziazione ingiustificata e non condivisibile, dipendente essenzialmente dalle modalità di organizzazione di un gruppo multinazionale (ossia con presenza o meno di un soggetto passivo in Italia), anche in considerazione degli adempimenti preliminari che i soggetti non residenti dovranno porre in essere per ottemperare agli obblighi dichiarativi. In assenza di un soggetto passivo residente o stabilito in Italia, tutte le società soggetti passivi del gruppo sarebbero,

infatti, tenute ad agire singolarmente, provvedendo in autonomia all'adempimento di tutte le formalità previste dal Provvedimento. Di conseguenza, sarebbe auspicabile identificare una modalità alternativa, quale la nomina di un rappresentante ai fini dell'imposta sui servizi digitali, alla stregua di quanto previsto per i soggetti passivi residenti in uno stato non collaborativo e privi di stabile organizzazione in Italia o la designazione di una entità del gruppo indipendentemente dalla soggettività passiva sul territorio italiano.

Per quanto riguarda la validità della designazione, il Provvedimento indica al punto 7.6 che la stessa abbia durata annuale. Si ritiene che il rinnovo della designazione su base annuale possa rappresentare un aggravio ed onere ulteriore per il quale si propone una modifica. Per ragioni di semplificazione, si potrebbe invece prevedere il rinnovo automatico della designazione in caso di conferma del soggetto designato.

Sarebbe, inoltre, auspicabile identificare le modalità applicative per l'effettuazione della designazione e degli eventuali accordi infragruppo atti a conferire mandato negli adempimenti (e.g. modello, accordo infragruppo etc.).

In considerazione delle criticità di cui sopra, si auspica un rinvio delle scadenze dei termini di pagamento e di dichiarazione previsti per l'anno 2020.

3.6 Tematica: Gli Obblighi contabili

Paragrafo del provvedimento interessato: Paragrafo 8

Osservazioni/Contributi

Il paragrafo 8 del Provvedimento prevede la tenuta di apposita contabilità finalizzata alla raccolta su base mensile delle informazioni relative ai ricavi imponibili, anche ai fini della compilazione del Prospetto analitico in allegato alla Bozza.

Il Provvedimento non contiene alcuna indicazione sui principi contabili che il soggetto passivo potrà utilizzare nella tenuta di detta contabilità. A tal riguardo, sarebbe importante prevedere la possibilità di rilevare le richieste informazioni di natura contabile sulla base dei principi contabili internazionali utilizzati dal gruppo (ad esempio, US GAAP o IFRS), purchè adottati in modo sistematico, al fine di agevolare sia il processo di tenuta della contabilità, sia la compilazione del Prospetto analitico dianzi menzionato. Quanto precede, al fine di evitare di dover richiedere al soggetto passivo non residente di effettuare gli aggiustamenti alle rilevazioni contabili per allineare le stesse ai principi contabili italiani. Si tenga, infatti, in debito conto che l'imposta sui servizi digitali trova applicazione anche a soggetti non

residenti che, in caso di richiesta di adozione di principi contabili diversi da quelli adottati dovrebbero destinare ulteriori risorse al processo di allineamento contabile. Inoltre, qualora l'imposta sui servizi digitali sia (o venisse) implementata in altri stati (europei e non) l'attività amministrativa richiesta per la riconciliazione sarebbe ingiustificata e sproporzionata per tener conto dei disallineamenti (peraltro temporali) nelle diverse giurisdizioni.

Con riferimento alla conversione dei ricavi imponibili, qualora siano espressi nella contabilità del soggetto passivo in una valuta diversa dall'euro, il Provvedimento al punto 8.4 prevede di utilizzare l'“ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono riscosse o incassate”. A tal riguardo, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di utilizzare un riferimento alternativo rispetto a quello indicato dal Provvedimento per la conversione delle valute diverse dall'euro. Può accadere che il rapporto di cambio di talune valute non sia disponibile nella rilevazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

I. Altri commenti

a) Con riferimento alla data di efficacia dell'imposta sui servizi digitali

Come noto, “le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”. Si ritiene tuttavia che, alla luce dei numerosi dubbi di carattere pratico ed operativo, nonché degli adempimenti preliminari necessari (e.g. richiesta del codice fiscale) per il corretto assolvimento degli obblighi di pagamento e dichiarazione per i quali non sono ancora definitivamente chiare le modalità applicative, sia indispensabile un differimento delle scadenze attualmente previste (i.e 16 febbraio 2021 per il versamento dell'imposta e 31 marzo 2021).

b) Con riferimento alla data di abrogazione dell'imposta sui servizi digitali

La normativa ISD contiene una specifica clausola atta a prevedere l'abrogazione dell'imposta sui servizi digitali introdotta in Italia a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale. A tal riguardo, tuttavia, non risulta di agevole comprensione la “data di entrata in vigore degli accordi internazionali”. In particolare, non è chiaro se la normativa ISD sarà abrogata alla data di raggiungimento dell'accordo internazionale, ovvero alla data di effettiva implementazione dello stesso e quali saranno le relative conseguenze.

c) Con riferimento alla deducibilità dell'imposta sui servizi digitali dal reddito di impresa

La normativa ISD non include specifiche indicazioni sulla possibile deducibilità ai fini delle imposte dirette dell'imposta sui servizi digitali. Si ritiene che tale imposta debba essere deducibile per competenza, in deroga al principio di cassa previsto dall'art. 99 comma 1 dal TUIR. Infatti, l'applicazione del principio di cassa potrebbe condurre al differimento della deduzione dell'imposta sui servizi digitali nell'anno di riscossione che potrebbe essere successivo all'anno in cui il ricavo è realizzato, comportando un disallineamento, con effetti negativi sotto il profilo finanziario.

Si ritiene, inoltre, che il differimento della tassazione nell'anno di riscossione del corrispettivo sia in contrasto con il principio della capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione e con il principio di separazione dei periodi di imposta.

Dott. Comm. Gaetano Salvioli

Avv. Giuliana Polacco

Dott. Comm. Annarita De Carne